



n. 74546/2017 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 1^ SEZIONE CIVILE

SENT. N. 40139 / 18
R. G. 74546 / 17
CRON. 1523 / 18
REP.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 74546/2017 R.G.

CON OGGETTO

Accertamento del credito

valore della controversia: €20.000,00

TRA

Il Sig. [redacted] a [redacted] c.f. [redacted], rapp.to e difeso, in virtù di procura conferita in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Roberto Viola, C.F. VER RIC 70000 70000, presso il quale elett. te domicilia in Napoli alla via Nolana n.28; pec: robertoviola@avvocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

CONTRO

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione spa e già incorporante di Equitalia Nord spa, Equitalia Centro Spa, Equitalia Sud spagiusta atto per [redacted] con sede in Roma alla via G. Grezarini, pavia C.F. 1570001002, in persona del Procuratore speciale Catello Fontana, in virtù di procura rilasciata dal d [redacted] e legale rapp.te di Equitalia Servizi di Riscossione spa, con atto per [redacted] Notaio Marco De Luca, in data 27.07.2016, Rep. 41939 Raccolta 23735, elett. te dom.to in Napoli alla [redacted] n. 30, presso lo studio dell' [redacted], c.f. [redacted];

CONVENUTA

E CONTRO

Il Comune di Napoli, c.f. 80014890638, in persona del Sindaco p.t., con sede in Napoli alla P.zza Municipio- Palazzo San Giacomo—cap. 80133, pec: atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it



n. 745462017 r.g.
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

CONVENUTO CONTUMACE

E CONTRO

La Prefettura di Reggio Calabria, c.f. 80009220809, in persona del Prefetto p.l., con sede in Reggio Calabria alla via Miraglia, 10, dom.ta presso l'Avv. Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria alla via del Plebiscito n.15; pec: reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato ritualmente in data 18 luglio 2017, la parte attrice conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Sud spa, il Comune di Napoli e la Prefettura di Reggio Calabria, per ivi sentirsi dichiarare, previa sospensione, la nullità dell'estratto di ruolo dell'importo complessivo di €5.965,68 contenente le cartelle esattoriali di pagamento nn. 071 2013 01444 30624, 071 2014 0106562219, 071 2015 0070119946, 071 2015 0070120249 000, 0712015 0086477939 000 e 071 2014 011 5295222 000, per il quale sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, essendo lo stesso riferibile a sanzioni amministrative per violazioni al CDS come da consolidati orientamenti di legittimità in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, per violazione della legge e per incostanza del credito, per decadenza e prescrizione del diritto, per omessa notifica dei verbali d'infrazione al CDS oggetto dei detti titoli, con declaratoria di nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione e con condanna per lite temeraria ex art. 96cpc nei limiti dell'equità.

Instauratosi il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità della domanda oltre che la carenza di legittimazione attiva e passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite; il Comune di Napoli benchè ritualmente citato in giudizio non si costituiva e, pertanto, va dichiarata la contumacia. Si costituiva in giudizio anche la Prefettura di Reggio Calabria, con memoria difensiva ed allegati, chiedendo il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, e per infondatezza in fatto ed in diritto della domanda oltre ad essere irrituale, improcedibile ed inammissibile, con condanna dell'Ente di Riscossione alle spese di lite in caso di soccombenza. Prodotta la documentazione ammessa, la causa, sulle conclusioni



n. 745462017 r.g.
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

rassegnate dalle parti in lite e previa discussione veniva introdotta in decisione all'udienza del 9 luglio 2018.

L'oggetto della presente opposizione è l'annullamento dell'estratto di ruolo dell'importo complessivo di €5.965,68 contenente le cartelle esattoriali di pagamento nr. 071 2013 01444 30624, 071 2014 0106562219, 071 2015 0070119946, 071 2015 0070120249 000, 0712015 0086477939 000, 071 2014 011 5295222 000 ed i verbali d'infrazione al CDS di cui l'opponente invoca l'omessa notificazione.

Va rilevato, che l'opposizione proposta dall'istante con atto di citazione è proponibile ai sensi dell'art. 615 cpc poiché "si contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" Cass. 6119/2004. La opposizione avverso la procedura di riscossione, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo- morte del trasgressore, avvenuto pagamento o intervenuta prescrizione-, o al fine di far valere vizi formali dei singoli atti del procedimento di esecuzione- contestazione sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento- non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della L. 689 del 1981, bensì l'ordinario rimedio costituito dalla opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc, qualora la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere alla esecuzione o opposizione ex art. 617 cpc quando si deduce la esistenza di vizi di forma dei singoli atti esecutivi. Qualificata la opposizione *de qua* come opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc la stessa si propone con atto di citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc, quindi correttamente l'attore ha instaurato il presente giudizio, davanti a Codesto Ufficio Giudiziario (come più volte ribadito dalla Suprema Corte, tra tante Cass. Civ. sez. VI, sent. N. 21194 del 13.10.2011) fornito di giurisdizione per essere la pretesa impositiva fondata su sanzioni amm.ve per violazione delle norme del CDS per le quali la legge prevede precipuamente la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza per valore del GDP fino a concorrenza dell'importo di € 15.493,70 (ex legge 689/81).

Ciò posto, e ritenuta quindi sussistente nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario, si deve ora passare a qualificare l'azione di cui trattasi.

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.



n. 745462017

Viene dedotto dall'opponente la estinzione del diritto di credito vantato dalla P.A. per omessa notificazione dei titoli di pagamento nn. 071 2013 01444 30624, 071 2014 0106562219, 071 2015 0070119946, 071 2015 0070120249 000, 0712015 0086477939 000, 071 2014 011 5295222 000 e dei verbali d'infrazione al CDS presupposti.

L'eccezione risulta fondata non avendo l'Ente di riscossione fornito prova in tal senso, ex art. 2697, co II c.c.. Invero, la Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Sud Spa, quale concessionaria incaricata per la riscossione del credito per l'Ente impositore, non ha fornito prova dell'avvenuta rituale notifica dei titoli esattoriali di cui l'opponente invoca l'omissione- l'Ente depositava delle semplici fotocopie di estratti di ruolo e relate di notificazione ma non i titoli, appunto le prefate cartelle esattoriali che non venivano prodotte neppure in copia conforme-. Va infine evidenziato che su l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale concessionaria incaricata per la riscossione del credito per gli Enti impositori, incombe l'onere, prima di procedere ad azioni esecutive o prodromiche delle medesime, di procurarsi i titoli esecutivi necessari per poter intraprendere e/o proseguire il minacciato agire, senza dei quali mai potrebbe legittimamente iniziare e/o proseguire la coattiva riscossione (cfr. da ultimo vedasi i pronunciamenti della Cassazione a Sezione Unite n.19704\2015 e sent. 3751/2016 che hanno confermato il diritto ad agire ex art. 615 avverso il ruolo esattoriale). Pertanto, non merita pregio l'ulteriore doglianza dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione di carenza di legittimazione passiva, in quanto essa è l'Ente di riscossione per l'Ente impositore, in virtù del rapporto negoziale, e come tale responsabile degli atti a sua firma posti in essere per l'esecuzione del presunto credito, come nello specifico è l'atto *quivi* impugnato.

Ne consegue che vanno annullate le impuginate cartelle esattoriali di pagamento nn. 071 2013 01444 30624, 071 2014 0106562219, 071 2015 0070119946, 071 2015 0070120249 000, 0712015 0086477939 000, 071 2014 011 5295222 000 per la inesistenza del diritto medesimo (secondo il principio per cui la prova in senso giuridico, ed in particolare processuale, è la dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti giuridici).

Risultando superfluo l'esame di ogni ulteriore questione, accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla parte attrice, liquidando le spese di giudizio, ai sensi del DM 55/2014, come da dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.



n. 745462017 r.g.
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

P.Q.M.

- a) Accoglie la domanda proposta dal [redacted], per l'effetto, annulla l'estratto di ruolo dell'importo complessivo di €5.965,68 contenente le cartelle esattoriali di pagamento nn. 071 2013 01444 30624, 071 2014 0106562219, 071 2015 0070119946, 071 2015 0070120249 000, 0712015 0086477939 000, 071 2014 011 5295222 000 afferente a sanzioni amministrative per violazioni al CDS unitamente agli atti presupposti e comunque ad esso collegati, per estinzione del credito per intervenuta decadenza del diritto vantato dalla P.A.;
- b) Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in solido con il Comune di Napoli e la Prefettura di Reggio Calabria al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che, ex DM n. 55/2014, liquida in complessivi €1.232,00 di cui €27,00 per spese vive ed €1.205,00 per competenze professionali - €225,00 per fase di studio, €240,00 per fase introduttiva, €335,00 per fase istruttoria, €405,00 per fase decisionale- oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al Procuratore antistatario, avv. Roberto Viola, dichiaratosi anticipatario;
- c) Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli, oggi 5 novembre 2018

[redacted]



Il Giudice di Pace

[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li.....

13 NOV. 2018



IL CANCELLIERE

[redacted]